

A tutti gli associati di  
**CONFARTIGIANATO IMPRESE**  
**BRESCIA E LOMBARDIA ORIENTALE**

## **DISPOSIZIONI PER LE PERSONE E PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DI SERVIZIO PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DAL VIRUS SARS-COV-2 (COVID 19)**

***Valide fino al 7 ottobre 2020***

Negli ultimi giorni sono stati adottati i provvedimenti sotto elencati e oggi in vigore, che contengono le misure per il contenimento della trasmissione del virus **Sars-Cov-2** almeno fino alla data del **7 Ottobre 2020**, relativi alla attuale fase di convivenza, sotto stretto monitoraggio, con la diffusione del **CoViD19**, la cui onda pandemica è in preoccupante ripresa in Italia e in tutta Europa, ma nella quale **è permesso a imprese e persone lo svolgimento delle proprie attività**, purché **con rigidi vincoli e precise limitazioni di sicurezza**.

- **Decreto Legge 34 del 19 Maggio 2020**, convertito con **Legge 17 Luglio 2020, n. 77**;
- **Decreto Legge 14 Agosto 2020, n. 104**;
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 Agosto 2020**, modificato dal **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 Settembre 2020**, validi fino al 7 Ottobre 2020;
- **Ordinanze del Ministro della Salute 12 e 16 Agosto 2020**, valide fino al 7 Ottobre 2020;
- **Comunicazione Ministeri Lavoro e della Salute 8 Settembre 2020**, sul lavoro fragile;
- **Ordinanze di Regione Lombardia (tutte efficaci fino al 15 Ottobre 2020)**:
  - **604 del 10 Settembre 2020**;
  - **597 del 15 Agosto 2020**;
  - **590 - paragrafo 1.5 del 31 Luglio 2020**;
  - **579 del 10 Luglio 2020**;
  - **573 - paragrafi 1.4, 1.5.1., 1.5.2., 1.5.3, 1.5.4, del 29 Giugno 2020**.

## **DISPOSIZIONI IGIENICHE GENERALI PER TUTTE LE PERSONE**

### **UTILIZZO DI PROTEZIONI E MISURE IGIENICO SANITARIE OBBLIGATORIE PER TUTTI**

**PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE (mascherine).** E' fatto obbligo, **su tutto il territorio nazionale e a tutte le persone** (esclusi i bambini con meno di 6 anni e i soggetti disabili le cui condizioni siano incompatibili, e loro accompagnatori) di **usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto. Dalle 18 alle 6 è fatto obbligo di usare tali protezioni**

**anche all'aperto**, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (*piazze, slarghi, vie, lungomari*) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale.

**Limitatamente alla Regione Lombardia, l'obbligo di indossarle** (e la mascherina deve essere sempre portata con sé) **si applica sempre (all'aperto e al chiuso e in qualsiasi orario)** in tutte le occasioni, a esclusione del caso di intensa attività motoria, in cui non sia possibile garantire continuamente, tra soggetti che non siano membri conviventi dello stesso nucleo familiare o altri conviventi, il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro (*2 metri per attività motoria intensa*).

**Potranno essere utilizzate anche mascherine cosiddette "di comunità"**, ovvero mascherine monouso o lavabili, anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a favorire un'adeguata barriera che permetta di coprire dal mento al di sopra del naso. **Tale tipo di mascherine autoprodotte o di comunità non può essere usato nelle aziende.**

**Ricordiamo che in REGIONE LOMBARDIA è SEMPRE soggetto all'obbligo di indossare la mascherina, a prescindere dal luogo di svolgimento della attività, IL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E SOCIALI.**

L'utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come il **distanziamento fisico** e la **disinfezione costante e accurata delle mani**, che restano prioritarie.

**ALTRE MISURE IGIENICO SANITARIE:** tutta la popolazione deve adottare tutte le misure di prevenzione igienico-sanitaria previste dalla norma (**allegato 19** al DPCM 7 agosto 2020):

- 1) Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- 2) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- 3) Evitare abbracci e strette di mano;
- 4) Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- 5) Praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- 6) Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- 7) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- 8) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- 9) Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- 10) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- 11) È fortemente raccomandato, in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

## SPOSTAMENTI ESTERO E ITALIA

### PERSONE CHE FANNO L'INGRESSO IN ITALIA DALL'ESTERO O CHE SI RECANO ALL'ESTERO

**A - Non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti stati:** Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano, Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca (*incluse isole Faer Oer e Groenlandia*), Estonia, Finlandia, Francia (*esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo*), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (*esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo*), Polonia, Portogallo (*incluse Azzorre e Madeira*), Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna (*inclusi territori situati nel continente africano*), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (*incluse isole Svalbard e Jan Mayen*), Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (*incluse Isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali*), Andorra, Principato di Monaco.

Le persone che nei 14 giorni precedenti hanno **tuttavia** soggiornato o transitato in **Grecia, Croazia, Malta o Spagna**, sono **obbligate** a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria

competente per territorio e devono **sottoporsi a test molecolare o antigenico** (effettuato attraverso tampone) all'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ovvero entro 48 ore dall'ingresso in Italia presso l'ASL di territorio, o attestare di averne effettuato uno negativo nelle 72 ore precedenti l'ingresso. In attesa dell'esito del tempone, limitatamente alla **Regione Lombardia, NON sono soggette a isolamento fiduciario** ma devono attenersi alla rigorosa osservanza delle misure igienico-sanitarie sopra indicate (**allegato 19** al DPCM 7 agosto 2020) utilizzare le mascherine in tutti i contatti sociali, limitare al minimo gli spostamenti (lavoro, necessità, salute) evitando preferibilmente mezzi di trasporto pubblici e utilizzando mezzi propri.

**B - Le persone che fanno ingresso in Italia**, con qualunque mezzo, da **Bulgaria e Romania**, ovvero che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori all'ingresso, **anche se asintomatiche**, sono **obbligate** a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria competente per territorio e **sono sempre sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni** presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata nella dichiarazione resa al momento dell'imbarco o dell'ingresso.

**C - Le persone che fanno ingresso in Italia con qualunque mezzo da Stati o territori esteri diversi da quelli sopra indicati** (ivi comprese *Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay*), ovvero che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori all'ingresso, **anche se asintomatiche**, sono **obbligate** a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria competente per territorio e **sono sempre sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni** presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata nella dichiarazione resa al momento dell'imbarco o dell'ingresso. **Solo in relazione a questi Paesi, queste disposizioni non si applicano:**

- *Agli equipaggi dei mezzi di trasporto e al personale viaggiante;*
- *Al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie;*
- *Ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;*
- *Al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;*
- *A chiunque entri nel nostro paese per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute per un periodo non superiore a 120 ore con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio italiano o iniziare il periodo di sorveglianza e isolamento fiduciario di 14 giorni;*
- *A chiunque transiti nel territorio italiano con mezzo privato per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio italiano o iniziare il periodo di sorveglianza e isolamento fiduciario di 14 giorni;*
- *Agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.*

**D - Sono vietati gli ingressi e il transito nel territorio nazionale** alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in **Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Colombia, Kosovo, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Serbia**. Fanno eccezione:

- *I cittadini, e loro familiari, dell'UE e degli Stati aderenti all'accordo di Schengen, Regno Unito, Andorra, Principato di Monaco, San Marino e Vaticano, provenienti da questi paesi e con residenza anagrafica in Italia, che si dovranno comunque sottoporre al regime della **sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario** per un periodo di **14 giorni**.*

**Resta in ogni caso sempre consentito ai residenti in Italia il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.**

## **SPOSTAMENTI ALL'INTERNO DELL'ITALIA**

**Gli spostamenti all'interno del territorio nazionale non sono più soggetti ad alcuna limitazione**, fatte salve eventuali misure di contenimento più restrittive adottate relativamente a specifiche aree del territorio nazionale, soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica (*zone rosse*). Tali limitazioni potranno essere

poste dalle autorità secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.

**Tuttavia, soggetti con sintomatologia** da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 °C e **i soggetti sottoposti alla misura della sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni, ivi compresi datori di lavoro e lavoratori, devono d'obbligo rimanere presso la propria abitazione o dimora**, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

## ASSEMBRAMENTI – RIUNIONI - FUNZIONI RELIGIOSE

L'**assembramento** di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico rimane sempre vietato. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché **ogni attività convegnistica o congressuale**, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si potranno svolgere, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite dalle autorità.

**Le riunioni** si dovranno svolgere preferibilmente **per via telematica**: solo quando abbiano carattere di **urgenza, necessità e indifferibilità** potranno essere svolte "in presenza", garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

**Le funzioni religiose** con la partecipazione di persone si potranno svolgere solo nel rispetto dei protocolli (**allegati 1/2/3/4/5/6/7 al DPCM 7 Agosto 2020**) sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

## ATTIVITÀ D'IMPRESA – TIROCINI E FORMAZIONE

### ATTIVITA' DI IMPRESA CONSENTITE E SOSPSE

**Tutte le attività economiche e produttive sono consentite**, a eccezione di quelle successivamente indicate. Esse potranno tuttavia svolgersi esclusivamente nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Per la **Regione Lombardia** le linee guida regionali pubblicate riguardano:

- **Ristorazione**
- **Stabilimenti balneari e spiagge**
- **Attività e locazioni brevi**
- **Strutture turistico-ricettive all'aria aperta (*campeggi e villaggi turistici*)**
- **Rifugi alpinistici ed escursionistici e ostelli per la gioventù**
- **Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura**
- **Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi**
- **Commercio al dettaglio su aree pubbliche (*mercati, fiere, sagre, posteggi isolati e attività in forma itinerante*)**
- **Uffici aperti al pubblico**
- **Piscine**
- **Palestre**
- **Manutenzione del verde**
- **Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura**
- **Attività fisica all'aperto**
- **Noleggio veicoli e altre attrezzature**
- **Informatori scientifici del farmaco e vendita porta a porta**
- **Aree giochi per bambini**
- **Circoli culturali e ricreativi**
- **Formazione professionale**
- **Spettacoli**

- **Parchi tematici, faunistici e di divertimento**
- **Servizi per l'infanzia e l'adolescenza**
- **Professioni della montagna**
- **Guide turistiche**
- **Impianti a fune di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo**
- **Strutture termali e centri benessere**
- **Sale Slot, sale giochi, sale Bingo e sale scommesse**
- **Congressi e manifestazioni fieristiche (ex LR 6/10 art.121)**
- **Discoteche e sale da ballo (che rimangono per ora ancora chiuse)**

Le linee guida di Regione Lombardia sono scaricabili cliccando [QUI](#).

Per le altre attività per le quali non sono state pubblicate linee guida regionali trovano applicazione i protocolli di sicurezza o le linee guida adottati a livello nazionale (INAIL, ISS, Protocolli condivisi).

**Continuano a essere sospese le attività di Sale da ballo, Discoteche, e locali assimilati.** In particolare sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico. È comunque sempre consentito l'accesso ai locali delle attività sospese per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

## TIROCINI – FORMAZIONE PROFESSIONALE

Segnaliamo che è consentita la ripresa delle esperienze formative attraverso la modalità del  **tirocinio**  anche in presenza, nonché le  **attività formative professionali** . I soggetti ospitanti assicurano l'applicazione, per i tirocinanti e per i corsisti, degli stessi protocolli di sicurezza previsti per il settore, l'attività e il luogo di lavoro ove è esercitata l'esperienza formativa in tirocinio, e dei protocolli specifici previsti nella  **Ordinanza 604 di Regione Lombardia** , nonché, per la  **formazione professionale in materia di sicurezza e salute sul lavoro**  del "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione", pubblicato sul sito ufficiale dall'INAIL, clicca  [QUI](#) .

## PROCEDURE DI SICUREZZA DA RISPETTARE IN ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

### PROTOCOLLI E NORME DI SICUREZZA APPLICABILI

**È soggetto – in Regione Lombardia - all'obbligo di indossare la mascherina, a prescindere dal luogo di svolgimento della attività, il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali.** Inoltre, si dovranno sempre rispettare le seguenti norme.

**PER TUTTE LE IMPRESE:** Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 negli ambienti di lavoro ([allegato 12](#) al DPCM 7 Agosto 2020)

**PER LE IMPRESE EDILI:** Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 nei cantieri edili ([allegato 13](#) al DPCM 7 Agosto 2020)

**PER LE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI E LOGISTICA:** Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID19 nei settori del trasporto e logistica (**allegato 14** al DPCM 7 Agosto 2020)

**PER LE IMPRESE DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA E NON DI LINEA:** Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID 19 in materia di trasporto pubblico (**allegato 15** al DPCM 7 Agosto 2020, come modificato dal DPCM 7 Settembre 2020)

**PER LE IMPRESE DI TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO:** Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato (**allegato 16** al DPCM 7 Agosto 2020, come modificato dal DPCM 7 Settembre 2020)

**PER LE IMPRESE DI** Ristorazione, Stabilimenti balneari e spiagge, Attività e locazioni brevi, Strutture ricettive all'aperto (campeggi e villaggi turistici), Rifugi alpinistici ed escursionistici ed ostelli per la gioventù, Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura, Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi, Commercio al dettaglio su aree pubbliche (*mercati, fiere, posteggi isolati e attività in forma itinerante*), Uffici aperti al pubblico, Piscine, Palestre, Manutenzione del verde, Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura, Attività fisica all'aperto, Noleggio veicoli e altre attrezzature, Informatori scientifici del farmaco e vendita porta a porta, Aree giochi per bambini, Circoli culturali e ricreativi, Formazione professionale, Spettacoli, Parchi tematici, faunistici e di divertimento, Servizi per l'infanzia e l'adolescenza, Professioni della montagna, Guide turistiche, Impianti a fune di risalita e uso turistico, sportivo e ricreativo, Strutture termali e centri benessere, Sale slot-giochi-bingo-scommesse, Congressi e manifestazioni fieristiche (ex LR 6/10 art.121), Discoteche e sale da Ballo (*ancora chiuse*) **si applicano le Linee di Indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive, pubblicate da Regione Lombardia** scaricabili cliccando **QUI**

**PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO**, oltre all'applicazione del protocollo specifico, deve comunque essere assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Per tali attività si raccomanda altresì l'applicazione delle seguenti misure (**allegato 11** al DPCM 7 Agosto 2020):

- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno e in funzione dell'orario di apertura;
- Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria;
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani che devono, in particolare, essere disponibili accanto a tastiere, schermi *touch* e sistemi di pagamento;
- Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
- Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
  - attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
  - per locali fino a 40 metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
  - per locali di dimensioni superiori a 40 metri quadri l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
  - Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

**PER LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI** si raccomanda che:

- Sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- Siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- Siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- Siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

## MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA

In tutte le attività collocate in Regione Lombardia, i datori di lavoro osservano le prescrizioni che seguono.

**Deve essere rilevata, prima dell'accesso al luogo di lavoro, la temperatura corporea del personale**, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo preposto. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l'attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente e/o l'ufficio del personale, all'ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi.

Nel **caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo preposto**, le prescrizioni devono essere rispettate con la seguente modalità.

1. Il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al suo preposto, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il dipendente dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l'attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite).
2. Qualora il lavoratore dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso.
3. Il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo preposto che, a sua volta, comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente e/o l'ufficio del personale, all'ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà rivolgersi.
4. In ogni caso, il datore di lavoro o il suo preposto è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, apposti sms o mail – ai lavoratori l'obbligo di misurare la temperatura corporea.
5. Inoltre, il datore di lavoro o suo preposto potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l'eventuale sussistenza di sintomi da infezione che impediscono l'inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente.

**Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti**, prima dell'accesso. In caso di accesso ad attività di ristorazione con consumo al tavolo, la rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l'accesso alla sede e l'interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.

## SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE SUI LAVORATORI FRAGILI

*(Articolo 83 DL 34/2020, convertito con Legge 17 Luglio 2020, n. 77 - Comunicazione congiunta ministeri Lavoro e Salute 8 settembre 2020)*

Ferme restando tutte le norme sulla sorveglianza sanitaria previste del decreto legislativo 81/2008 (*Testo Unico Sicurezza sul Lavoro*), per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus **SARS-CoV-2**, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, **i datori di lavoro devono assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, e a quelli comunque definiti "fragili"** (in ragione dell'età, o della condizione di rischio derivante da immunodepressione - anche da patologia **COVID-19**, o da esiti di patologie oncologiche, o dallo svolgimento di terapie salvavita, o comunque da patologie gravi e documentate - anche in termini di comorbilità).

Per i datori di lavoro che, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, resta fermo il diritto del **lavoratore con patologie documentate** di chiedere al Datore di lavoro l'attivazione della sorveglianza sanitaria anti-

Covid19: il datore di lavoro, in tale ipotesi, può scegliere fra la **nomina di un medico competente a hoc** o inviare il lavoratore ai servizi territoriali dell'**INAIL, ASL, Università – Dipartimenti di medicina Legale** che vi provvedono con pagamento a carico del datore di lavoro. L'inidoneità anche temporanea alla mansione, accertata ai sensi delle presenti disposizioni, **non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.**

## SANZIONI

### SANZIONI PER I CITTADINI.

Il mancato rispetto delle misure indicate è generalmente punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 400 a euro 3.000** (con possibilità di pagamento ridotto del 30%), salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello stabilito dall'**articolo 650 del codice penale** (*Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità: chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro*).

**La violazione delle norme di permanenza in quarantena** è punita con **l'ammenda fino a 413 euro e l'arresto fino a 6 mesi**, salvo che il fatto costituisca violazione dell'**articolo 452 del codice penale** o comunque più grave reato (*sintesi articolo 452 Codice Penale: Delitti colposi contro la salute pubblica. Chiunque commette, per colpa, il reato di diffusione di epidemia colposa è punito con la reclusione da tre a dodici anni*). Ricordiamo che se la diffusione di epidemia è commessa **con dolo** (volontariamente), la pena che si applica è **l'ergastolo**.

### SANZIONI PER LE IMPRESE.

Il **mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali o, in assenza, nazionali**, che non assicurano adeguati livelli di protezione, determina **in ogni caso la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza**. Si applica altresì la **sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni**. All'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. **In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.**

**Il Segretario Generale**  
(Carlo Piccinato)

